

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

MARZANO, MARTELLI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle famiglie e delle persone singole affidatarie

Presentata l'8 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'istituto dell'affidamento è uno strumento introdotto a tutela dei minori che, solo temporaneamente, risultino privi di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita. Non a caso si parla di affidamento temporaneo, ossia di un periodo limitato nel tempo, che la legge fissa nel massimo di ventiquattro mesi, prima che i minori facciano ritorno alle proprie famiglie di origine. Si tratta quindi di un istituto nettamente distinto, sul piano legislativo, da quello dell'adozione. È altrettanto noto però che, in un numero elevato di casi, l'allontanamento dalla famiglia di origine si risolve negativamente e che i minori, dopo un prolungato periodo di affidamento, sono infine dichiarati adottabili, con il rischio così di vivere un'ulteriore separazione e di dover

imparare a convivere con una nuova e diversa famiglia.

È per queste ragioni che già nel corso delle precedenti legislature sono stati presentati diversi progetti di legge finalizzati a introdurre maggiore chiarezza nella normativa vigente, proponendo in particolare di tutelare la continuità dei legami affettivi esistenti tra le famiglie affidatarie e i minori. Qualora il minore, dopo un prolungato periodo di affidamento, fosse dichiarato adottabile — prevedono in sostanza i progetti di legge — la famiglia affidataria dovrebbe poter essere valutata preferenzialmente ai fini adottivi, se dichiara la disponibilità all'adozione. Se è d'altronde vero che la legge 4 maggio 1983, n. 184, si riferisce al « superiore interesse del minore », è anche evidente che, quando un minore si è legato a genitori e a fratelli

considerandoli come la propria famiglia, è nel suo superiore interesse crescere insieme con loro e non sentirsi da essi abbandonato, dopo aver già subito la perdita della famiglia di origine.

In nessun progetto di legge, però, è affrontato il problema del diverso trattamento riservato ai minori affidati a famiglie e ai minori affidati a persone singole: la famiglia affidataria può infatti fare domanda di adozione — prevedono i progetti di legge — solo se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, ossia solo nel caso si in cui si tratti di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. E i bambini affidati a famiglie con coppie conviventi? E i bambini affidati a persone singole? Non stabiliscono anch'essi legami affettivi che meriterebbero di essere preservati? Come spiegare loro che, nel caso in cui siano stati affidati a una coppia sposata tutto andrà bene, forse resteranno con essa e

non saranno costretti a ricominciare con altre famiglie, mentre nel caso in cui siano stati affidati a una coppia non coniugata o a una donna o a un uomo che vivono da soli non hanno garanzie per il futuro, i loro legami affettivi non valgono nulla e dovranno cominciare tutto di nuovo presso un'altra famiglia?

Con questa proposta di legge non si tratta solo di dare una veste giuridica a situazioni esistenti e oggi non tutelate, impedendo che i minori, dopo essere stati allontanati dalla propria famiglia di origine, siano allontanati anche da chi, per anni, ha dato loro sicurezza e amore: si tratta anche di riconoscere che la sicurezza e l'amore possono essere dati anche da persone unite da legami stabili di convivenza o da singole persone, soprattutto quando questa condizione non ha impedito loro di essere considerate, al momento dell'affidamento, famiglie come le altre.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Qualora, dopo un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona singola cui il minore è stato affidato è valutata preferenzialmente ai fini adottivi.

5-ter. Qualora il minore, dopo un prolungato periodo di affidamento, faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata la continuità delle relazioni affettive con la famiglia o con la persona singola affidataria ».

ART. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il minore provenga da un affidamento, è data precedenza alla famiglia o alla persona singola già affidataria che abbia fatto richiesta di adozione. ».

ART. 3.

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

« *a-bis)* dalla famiglia o dalla persona singola cui il minore è stato affidato e con cui si è creato un solido rapporto affettivo nel corso dell'affidamento ».

€ 1,00



17PDL0030000